

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19**

**DISPOSIZIONI OPERATIVE
RELATIVE ALL'EROGAZIONE
DI BUONI E/O VOUCHER PER
L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI**

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le misure di carattere economico in favore delle famiglie esposte ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 secondo le disposizioni di cui all'ordinanza n. 658 del Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020;
2. Le misure e gli interventi di cui al punto 1 sono finalizzati a garantire l'acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali;
3. Ai fini delle presenti disposizioni operative valgono le seguenti definizioni:
 - a. Voucher / buono: documento cartaceo rilasciato all'utente come attestazione del diritto a usufruire di determinati servizi e/o prestazioni.

Art. 2 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni operative disciplinano le modalità di erogazione dei buoni/voucher per le finalità di cui all'art. 1.2;

CAPO II

EROGAZIONE DI BUONI/VOUCHER PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce *stato di bisogno* per l'erogazione buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità:
 - a. La difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare relativamente ai bisogni alimentari a seguito degli effetti economico-sociali generati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
 - b. La sensibile riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di:
 - i. Perdita del posto di lavoro;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative;
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o più membri del nucleo familiare;
 - iv. Decesso da parte di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo (A titolo esemplificativo: pensioni di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni Inail, ecc.);
 - c. La carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
 - d. La carente disponibilità finanziaria del nucleo familiare per far fronte ai bisogni alimentari.

Art. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Possono presentare richiesta gli utenti in stato di bisogno di cui all'art. 3. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda;
2. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale;
 - b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Lainate, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

Art. 5 - MODALITA' DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI

1. Le modalità di accesso, l'istruttoria e i tempi sono disciplinati secondo il criterio della tempestività. A tale scopo l'utente potrà autocertificare il possesso dei requisiti e sulla base di tale dichiarazione il responsabile del procedimento disporrà l'esito dell'istruttoria;
2. Avranno possibilità di accedere alla presente misura anche coloro che hanno già beneficiato e/o stanno beneficiando, nel corso del 2020, di altre misure integrative al reddito erogate dal Comune e/o da altri enti. Il richiedente dovrà dichiarare tale condizione nella presentazione dell'istanza. In tale circostanza il valore della misura, riferito al mese di erogazione, sarà computato detrando dal valore della misura presente il valore delle altre misure integrative relative al mese di aprile;
3. L'istanza verrà presentata attraverso un colloquio telefonico con gli operatori comunali che attesti l'effettiva condizione di vulnerabilità del cittadino che temporaneamente si trova in mancanza o in limitazione di reddito economico che gli permetta di rispondere ai bisogni primari;
4. L'iter procedurale sarà svolto sulla base dell'autodichiarazione presentata. L'Amministrazione procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di dichiarazione mendace, provvederà alle segnalazioni d'ufficio e al recupero delle somme ingiustamente erogate.
5. Una volta preso atto, sulla base dell'autodichiarazione del possesso dei requisiti entro 3-5 gg lavorativi dal ricevimento dell'istanza, l'utente riceverà comunicazione circa l'accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da motivazione.

Art. 6 - CRITERI DI ACCESSO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI BUONI SPESA

1. Possono accedere all'erogazione della misura di cui al presente capo i soggetti in stato di bisogno di cui all'art. 3 e che si trovino nella condizione definita dal possesso dei seguenti parametri combinati secondo le modalità di cui al comma 2:
 - a. Parametro sociale contingente: aver subito, per effetto delle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, una riduzione del reddito mensile netto disponibile complessivo del nucleo familiare a seguito di:

- i. Perdita del posto di lavoro subordinato;
 - ii. Riduzione delle ore lavorative (lavoro subordinato);
 - iii. Cessazione e/o sensibile riduzione dell'attività professionale autonoma e/o imprenditoriale;
 - iv. Decesso di uno dei membri del nucleo familiare percettore di reddito o di entrate mensili anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo nel periodo 08.03.2020 - alla data di presentazione dell'istanza
 - b. Parametro sociale strutturale:
 - i. Carente disponibilità di reddito disponibile complessivo del nucleo familiare per motivo di disoccupazione e/o carenza di entrate di lunga durata;
 - c. Parametro economico-finanziario: disporre di un patrimonio mobiliare inferiore o uguale ad € 5,000,00 per i nuclei familiari fino a 3 componenti ovvero inferiore o uguale ad € 8.000,00 per i nuclei familiari oltre i 3 componenti alla data del 31 marzo 2020. La configurazione del patrimonio mobiliare è identica a quella utilizzata per l'attestazione ISEE.
2. Il soggetto richiedente, nella compilazione della domanda dovrà scegliere o l'opzione del comma 1.a o, in alternativa, l'opzione del comma 1.b. A seguire dovrà compilare il campo relativo al parametro di cui al comma 1.c. Potranno beneficiare dell'erogazione della misura solo i soggetti che soddisferanno contemporaneamente le condizioni dei parametri:
- a. Di cui al comma 1.a e comma 1.c;
 - b. O, in alternativa, di cui al comma 1.b e comma 1.c;
3. Entro 60 giorni dal termine della emergenza epidemiologica i beneficiari del contributo sono tenuti a trasmettere:
- a. Idonee attestazioni concernenti la propria situazione patrimoniale.
 - b. Documentazione attestante:
 - i. Il possesso del parametro sociale contingente di cui al comma 1.a;
 - ii. Il possesso del parametro sociale strutturale di cui comma 1.b
4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporterà la revoca del beneficio concesso e il recupero delle somme erogate tramite la misura. L'ufficio procederà con gli opportuni controlli anche avvalendosi dell'ausilio dell'Agenzia delle Entrate e degli organi di polizia giudiziaria.
5. L'entità della misura per ogni nucleo familiare richiedente è determinata nel modo seguente:
- a. Nucleo familiare costituito da una sola persona: € 200,00;
 - b. Nucleo familiare costituito da più di una persona: l'importo di € 200,00 è incrementato nel modo seguente, non computando il richiedente, di:
 - i. € 120,00 per ogni componente nato dopo il 31-03.2017 (3 anni);
 - ii. € 90,00 per ogni componente nato prima del 01.04.2017 e dopo il 31.03.2002 (dai 4 anni ai 18 anni);
 - iii. € 70,00 per ogni componente nato prima del 01.04.2002 (oltre 18 anni)
 - c. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente uno o più soggetti disabili ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., l'importo complessivo determinato ai sensi dei precedenti punti "a" e "b" è incrementato di € 100,00 ulteriori;
 - d. L'importo complessivo della misura non può comunque superare € 600,00 per nucleo familiare, a prescindere dalla numerosità dello stesso.

ART. 14 - DISPONIBILITA' FONDI

Il Comune erogherà i buoni di cui alle presenti disposizioni operative in ordine cronologico, in base alla data di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in bilancio.

Le istanze che non dovessero essere soddisfatte per mancanza di fondi verranno tenute in considerazione nel caso in cui l'amministrazione comunale dovesse integrare le somme con propri fondi di bilancio.

Art. 15 - ATTI AMMINISTRATIVI E LIQUIDAZIONI

1. L'importo della misura attivata, erogata sotto forma di voucher/buono, verrà assegnato al richiedente o ad altra persona di riferimento appartenente al nucleo familiare. In casi particolari e adeguatamente motivati potrà essere assegnato ad un soggetto terzo di fiducia del richiedente.

Art. 16 - FINANZIAMENTO DELLA MISURA E SCADENZE

1. La misura di cui alle presenti disposizioni operative è strettamente connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. La presente misura è finanziata per un importo complessivo di € 137.596,79. Tale importo potrà essere incrementato qualora fossero reperite ulteriori risorse con semplice determinazione.